

**REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 31 maggio 2023**

**relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Regolamento EUDR)**

**Sintesi contenuti generali**

In sintesi, il Regolamento vieta che vengano immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE, prodotti che abbiano causato deforestazione o degrado forestale durante la loro produzione, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Materie prime	Esempio di prodotti derivati	Quote deforestazione
Palma da olio	Noci di palma, Derivati dell'olio di palma, Glicerolo	34%
Soia	Fagioli di soia, Farina di semi di soia e olio	32,8%
Legno	Legna da ardere, mobili, botti, pasta di cellulosa e carta, libri stampati	8,6%
Cacao	Burro di cacao, Cioccolato	7,5%
Caffè	Caffè, Succedanei del caffè contenenti caffè	7%
Bovini	Pelle, carne	5%
Gomma	Pneumatici e camere d'aria, Abbigliamento in gomma vulcanizzata	3,4%

Si evidenzia inoltre che:

- ✓ l'[Allegato I](#) reca le materie prime interessate e prodotti interessati: in particolare, la tabella elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#) citate all'art. 1 del regolamento. Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della [direttiva 2008/98/CE](#), il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale direttiva.
- ✓ l'[Allegato II](#) reca le informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza.

**Entrata in vigore e abrogazioni**

Il Regolamento entrerà in vigore il 29 giugno 2023. 20 gg a partire dalla pubblicazione in GUE 9 giugno 2023).

Gli articoli da 3 a 13, gli artt. da 16 a 24, gli artt. 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Il presente Regolamento abroga il [Regolamento \(UE\) n. 995/2010](#) (Regolamento Legno EU Timber Regulation) con effetto a decorrere dal **30 dicembre 2024** con le seguenti deroghe:

- ✓ il Reg. n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al **31 dicembre 2027**, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del Reg. n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del **29 giugno 2023** e immessi sul mercato dal **30 dicembre 2024**.

**Art. 2, lettera a) Reg. 995/2010**

«legno e prodotti da esso derivati», il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

- ✓ Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del Reg. n. 995/2010, per gli operatori che al **31 dicembre 2020** erano costituiti come **microimprese o piccole imprese** rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 2013/34/UE](#), gli artt. da **3 a 13**, gli artt. da **16 a 24**, gli artt. **26, 31 e 32**, si applicano a decorrere dal **30 giugno 2025**.

**CAPO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo	Contenuti di interesse
<b>Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</b>	<p>Il reg. stabilisce <b>norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati</b>, elencati nell'allegato I, che <b>contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate</b>, vale a dire <b>bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno</b> al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo</b>, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;</li> <li>b) <b>ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale</b>.</li> </ul>
<b>Art. 2 Definizioni</b>	<p>Reca le <b>definizioni applicabili</b> al regolamento, tra le quali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>«materie prime interessate»</b>: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;</li> <li>✓ <b>«prodotti interessati»</b>: i prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;</li> <li>✓ <b>«a deforestazione zero»</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020</b>;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ e nel caso di <b>prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;</b></li> <li>✓ <b>«prodotto»:</b> coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;</li> <li>✓ <b>«operatore»:</b> la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;</li> <li>✓ <b>«immissione sul mercato»:</b> la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione;</li> <li>✓ <b>«commerciante»:</b> la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;</li> <li>✓ <b>«messa a disposizione sul mercato»:</b> la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</li> <li>✓ <b>«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»:</b> le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della <a href="#">direttiva 2013/34/UE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> </ul>
<p><b>Art. 3 Divieti</b></p>	<p>Le <b>materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>sono a deforestazione zero;</b></li> <li>b) <b>sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e</b></li> <li>c) <b>sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.</b></li> </ul>
<p><b>CAPO 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL COMMERCIANTE</b></p>	
<p><b>Breve sintesi contenuti</b></p>	
<p><b>L'operatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi, esercita la dovuta diligenza.</b></li> <li>• <b>Riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno e conserva traccia degli aggiornamenti;</b></li> <li>• <b>comunica alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;</b></li> <li>• <b>deve conservare tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza per almeno cinque anni e su richiesta è tenuto a metterla a disposizione dell'autorità competente;</b></li> </ul>	

- è tenuto a **dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d'attenuazione del rischio;**
- **se di dimensioni superiori a quelle della media imprese** è tenuto a:
  - elaborare ogni anno una relazione sul sistema di dovuta diligenza;
  - nominare un responsabile della conformità;
  - attivare una funzione di audit indipendente;
  - fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate soltanto dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente. Manterrà comunque la responsabilità per la conformità dei prodotti, anche se immessi sul mercato da terzi.

I **commercianti** che comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE, sono obbligati o meno ad effettuare la dovuta diligenza in base alle proprie dimensioni aziendali:

- il **commerciante che non è una PMI** («commerciante non PMI») è considerato un operatore non PMI ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni del regolamento, in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato;
- il **commerciante che è una PMI** («commerciante PMI») mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se è in possesso delle informazioni richieste (nome, ragione sociale, denominazioni, indirizzi postale, di e-mail ed eventualmente, web) dei propri fornitori e degli estremi delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti commercializzati. È tenuto a conservare le informazioni per almeno 5 anni e, a richiesta, li fornisce alle autorità competenti.

Sia l'**operatore che il commerciante possono incaricare un mandatario** per presentare la **dichiarazione di dovuta diligenza**, mantenendo la **responsabilità della conformità del prodotto interessato**.

Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario.

La **dovuta diligenza** è articolata in 3 fasi:

- **raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari** per adempiere agli obblighi previsti;
- **misure di valutazione del rischio:** l'operatore procede a una valutazione del rischio (in base a determinati criteri) tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L'operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.
- **misure di attenuazione del rischio:** l'operatore adotta procedure e misure (richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, svolgimento di indagini o audit indipendenti, adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione) di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile.

Quando l'**operatore immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta non è tenuto ad adempiere agli obblighi** (valutazione e attenuazione del rischio) se, dopo aver valutato la complessità della pertinente catena di approvvigionamento e il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di

origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard, **ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio (dovuta diligenza semplificata).**

Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 4</b> <b>Obbligo</b></p>	<p>L'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>esercita la dovuta diligenza</b> conformemente all'articolo 8 <b>prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli</b>, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3 (paragrafo 1);</li> <li>✓ <b>non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza</b> (paragrafo 2);</li> <li>✓ <b>prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti</b> attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all'allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell'operatore secondo cui l'operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile (comma 2);</li> <li>✓ <b>conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza</b> e, su richiesta metterla a disposizione dell'autorità competente (paragrafo 3);</li> <li>✓ <b>che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti</b>, ivi comprese indicazioni comprovate, <b>che indichino il rischio di mancata conformità al regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato.</b> Nel caso delle esportazioni, l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione (paragrafo 5);</li> <li>✓ <b>offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli</b> ai sensi dell'articolo 18, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri (paragrafo 6);</li> <li>✓ <b>comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato</b> tutte le informazioni necessarie <b>per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile</b>, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti (comma 7);</li> <li>✓ <b>che non è una PMI può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate</b> conformemente all'articolo</li> </ul>

	<p><b>33 solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente</b> al paragrafo 1 del presente articolo. L'operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell'articolo 33 nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo (paragrafo 9);</p> <p>✓ <b>che faccia riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata conformemente all'articolo 33 mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati all'articolo 3, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile prima dell'immissione di tali prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione (paragrafo 10).</b></p> <p><b>L'operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i prodotti interessati sono non conformi;</li> <li>b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;</li> <li>c) l'operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 (paragrafo 4).</li> </ol>
<p><b>Art. 5 Obblighi del commerciante</b></p>	<p>Il commerciante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>che non è una PMI («commerciante non PMI») è considerato un operatore non PMI ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, agli articoli da 8 a 13, all'articolo 16, paragrafi da 8 a 11, e all'articolo 18 in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato (paragrafo 1);</b></li> <li>✓ <b>che è una PMI («commerciante PMI») mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3 (paragrafo 2).</b></li> <li>✓ <b>che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui agli articoli 18 e 19, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri (paragrafo 6).</b></li> </ul> <p><b>Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se</li> </ul>

	<p>disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti (paragrafo 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati (paragrafo 3);</li> <li>✓ conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al paragrafo 3 e le fornisce su richiesta alle autorità competenti (paragrafo 4);</li> <li>✓ che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al regolamento di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato (paragrafo 5).</li> </ul>
<p><b>Art. 6 Mandatario</b></p>	<p><b>L'operatore o il commerciante può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, mantenendo la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3 (paragrafo 1).</b></p> <p>Su richiesta, <b>il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro</b> in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, qualora ciò non sia possibile, in inglese (paragrafo 2).</p> <p><b>Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario.</b></p> <p><b>Tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette o mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato, né li esporta, senza presentare la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore. In tali casi, l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all'articolo 3 e comunica a tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile (paragrafo 3).</b></p>

<p><b>Art. 7</b> <b>Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi</b></p>	<p><b>Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione</b>, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che <b>mette tali prodotti interessati a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del regolamento.</b></p>
<p><b>Art. 8</b> <b>Dovuta diligenza</b></p>	<p><b>Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.</b></p> <p><b>La dovuta diligenza comprende (paragrafo 2):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la <b>raccolta delle informazioni</b>, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'articolo 9;</li> <li>b) le <b>misure di valutazione del rischio</b> di cui all'articolo 10;</li> <li>c) le <b>misure di attenuazione del rischio</b> di cui all'articolo 11.</li> </ul>
<p><b>Art. 9</b> <b>Obblighi di informazione</b></p>	<p><b>L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3.</b></p> <p><b>L'operatore raccoglie, organizza e conserva, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato (paragrafo 1):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>descrizione dei prodotti interessati</b></li> <li>✓ <b>quantità dei prodotti interessati</b></li> <li>✓ <b>paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso</b></li> <li>✓ <b>geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione</b></li> <li>✓ <b>nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;</b></li> <li>✓ <b>nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;</b></li> <li>✓ <b>informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;</b></li> <li>✓ <b>informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.</b></li> </ul>



	<p>Su richiesta, l'operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti (paragrafo 2).</p>
<p><b>Art. 10</b> <b>Valutazione del rischio</b></p>	<p>L'operatore (paragrafo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>verifica e analizza le informazioni raccolte</b> a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente;</li> <li>✓ Sulla base di tali informazioni e documentazione <b>procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati</b> destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi;</li> <li>✓ <b>non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile</b> che i prodotti interessati siano non conformi.</li> </ul> <p>La <b>valutazione del rischio</b> tiene conto in particolare dei criteri seguenti (paragrafo 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso</b> conformemente all'articolo 29;</li> <li>b) <b>presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;</b></li> <li>c) <b>presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;</b></li> <li>d) <b>consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni</b> del paese di produzione o di parti di esso;</li> <li>e) <b>esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni</b> basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;</li> <li>f) <b>diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;</b></li> <li>g) <b>fonte, attendibilità e validità delle informazioni</b> di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;</li> <li>h) <b>preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso</b>, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;</li> <li>i) <b>complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati</b>, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;</li> <li>j) <b>rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta</b> o che sono stati prodotti in una</li> </ol>

	<p><b>zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;</b></p> <p>k) <b>conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l'attuazione del regolamento</b>, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;</p> <p>l) <b>indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al regolamento di operatori o commercianti</b> lungo la pertinente catena di approvvigionamento;</p> <p>m) <b>qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;</b></p> <p>n) <b>informazioni complementari sulla conformità al regolamento</b>, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della <a href="#">direttiva (UE) 2018/2001</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento.</p> <p><b>I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del regolamento (paragrafo 3).</b></p> <p><b>L'operatore documenta e riesamina la valutazione del rischio con cadenza almeno annuale</b> e la mette a disposizione delle autorità competenti su richiesta. L'operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo ha verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 e in che modo ha determinato il grado di rischio (paragrafo 4).</p>
<p><b>Art. 11</b> <b>Attenuazione del rischio</b></p>	<p>A eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, <b>prima di immetterli sul mercato o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile</b> (paragrafo 1).</p> <p>Tali procedure e misure possono comprendere:</p> <p>a) <b>la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari;</b></p> <p>b) <b>lo svolgimento di indagini o audit indipendenti;</b></p> <p>c) <b>l'adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.</b></p>

	<p>d) <b>anche il sostegno al rispetto del regolamento da parte dei fornitori di tale operatore</b>, in particolare i <b>piccoli proprietari terrieri</b>, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti.</p> <p><b>L'operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati.</b></p> <p>Tali politiche, controlli e procedure comprendono (paragrafo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI;</b></li> <li>b) <b>per tutti gli operatori non PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a).</b></li> </ul> <p>Le <b>decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti</b> su richiesta dall'operatore. L'operatore deve essere in grado di <b>dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio</b> (paragrafo 3).</p>
<p><b>Art. 12</b> <b>Definizione e</b> <b>mantenimento dei sistemi</b> <b>di dovuta diligenza,</b> <b>comunicazione e tenuta</b> <b>dei registri</b></p>	<p>Ai fini dell'esercizio della <b>dovuta diligenza</b> conformemente all'articolo 8, <b>l'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consente di garantire la conformità all'articolo 3 dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta</b> («sistema di dovuta diligenza») (paragrafo 1).</p> <p>L'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno.</b> Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l'operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L'operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni (paragrafo 2);</li> <li>✓ <b>che non rientra nelle categorie delle PMI, comprese le microimprese, o delle persone fisiche elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza,</b> ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore a cui si applichino anche altri atti giuridici dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo</li> </ul>

	<p>includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto di tali altri atti giuridici dell'Unione (paragrafo 3).</p> <p>✓ <b>conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure a norma dell'articolo 8. Su richiesta, l'operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti (comma 5).</b></p> <p>Fatta salva la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, <b>le relazioni di cui al paragrafo 3 includono le informazioni seguenti relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati (paragrafo 4):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una <b>sintesi delle informazioni</b> di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c);</li> <li>b) le <b>conclusioni della valutazione del rischio</b> effettuata a norma dell'articolo 10 e le misure intraprese a norma dell'articolo 11, nonché una descrizione delle informazioni e prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio;</li> <li>c) <b>ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile</b> presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.</li> </ul>
<p><b>Art. 13 Dovuta diligenza semplificata</b></p>	<p><b>Quando immette sul mercato i prodotti interessati o li esporta, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 se, dopo aver valutato la complessità della pertinente catena di approvvigionamento e il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard, ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 29. In tali casi, l'operatore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, la documentazione pertinente attestante un rischio trascurabile di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard (paragrafo 1).</b></p> <p>In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, <b>l'operatore, se ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti, anche tramite la valutazione eseguita a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31, secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al regolamento o che il regolamento sia eluso, adempie a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente (paragrafo 2).</b></p>

	<p><b>Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di elusione</b> del regolamento, compresi i casi in cui le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono stati prodotti in un paese a rischio standard o ad alto rischio o parte di esso sono successivamente trasformati in un paese a basso rischio o parte di esso da cui sono immessi sul mercato o escono dal mercato, <b>l'autorità competente agisce immediatamente a norma dell'articolo 17</b>, paragrafo 1, e, ove necessario, <b>adotta misure provvisorie conformemente all'articolo 23</b> (paragrafo 3).</p>
--	---

### CAPO 3

## OBLIGHI DELLO STATO MEMBRO E DELLE SUE AUTORITÀ COMPETENTI

### Breve sintesi contenuti

Si prevede che gli **Stati membri designino una o più autorità competenti** che:

- si occuperà dell'attuazione del regolamento nel proprio Stato membro dell'UE e dell'applicazione del regime sanzionatorio che il Paese vorrà stabilire, coerentemente con le indicazioni generali recate dall'EUDR;
- **effettuerà controlli (annuali)** sulla base dei **piani annuali** con una **percentuale** prestabilita di operatori e commercianti seguendo un approccio basato sul rischio:
  - **rischio standard: controlli** su almeno il **3% degli operatori**;
  - **alto rischio: controlli** su almeno il **9% degli operatori** e sul **9% dei prodotti**;
  - **basso rischio: controlli** su almeno il **1% degli operatori**;

In caso di **prodotti con rischio elevato**, le autorità competenti:

- **adottano misure provvisorie immediate** oppure,
- una volta istituita l'interfaccia elettronica, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, **chiedono alle autorità doganali di sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione.**

In particolare, i **controlli degli operatori e dei commercianti non PMI** prevedono l'esame:

- del loro **sistema di dovuta diligenza**;
- della **documentazione e dei registri**

Se tale esame abbia sollevato dubbi si procede ad ulteriori approfondimenti (esame sul campo, analisi dettagliate, controlli a campione, anche in loco).

I **controlli degli operatori e dei commercianti PMI** comprendono:

- **l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità**;
- ove opportuno, quando gli esami abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.

Gli Stati membri **possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi** (realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati) delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.

**Le autorità competenti:**

- **possono adottare misure provvisorie immediate**, tra cui il **sequestro delle materie prime** interessate o dei prodotti interessati o la **sospensione** dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora sia stata riscontrata una potenziale non conformità sulla base di determinati elementi;
- **in caso di non conformità impongono all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.**

Gli **Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento** da parte di operatori e commercianti e **adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.**

**Le sanzioni** devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive** e possono **comprendere:**

- **sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime** interessate o dei prodotti interessati;
- **confisca dei prodotti interessati** all'operatore e/o al commerciante;
- **confisca dei proventi ottenuti** dall'operatore e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
- **esclusione temporanea**, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- **divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare** le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
- **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** in caso di violazione grave o di recidività.

Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 14</b> <b>Autorità competenti</b></p>	<p>Reca disposizioni per la <b>designazione delle autorità competenti.</b> In Italia l'autorità competente per l'attuazione della Timber Regulation è attualmente rappresentata dal <b>MASAF</b> che si avvale dei Carabinieri Forestali per l'effettuazione degli specifici controlli. A fini EUDR, il Governo italiano dovrà individuare, con uno strumento legislativo adeguato e di conseguenza comunicare alla Commissione europea, la nuova autorità competente.</p>
<p><b>Art. 15</b> <b>Assistenza tecnica, orientamenti e scambio di informazioni</b></p>	<p><b>Lo Stato membro e la Commissione</b>, in collaborazione con gli Stati membri, <b>può fornire</b>, ove necessario, <b>assistenza tecnica, orientamenti agli operatori e alle autorità competenti.</b></p> <p><b>L'assistenza tecnica e di altro tipo e gli orientamenti tengono conto della situazione delle PMI, microimprese comprese, e delle persone fisiche</b>, al fine di <b>agevolare il rispetto</b> del regolamento, anche per quanto riguarda la conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione nel sistema di informazione di cui all'articolo 33. Prendono inoltre in considerazione i pertinenti atti giuridici dell'Unione, attuali e futuri, che prevedono obblighi di dovuta diligenza (paragrafo 1).</p>

	<p>Lo <b>Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti</b>, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nella valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 10, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del regolamento (paragrafo 2).</p> <p>Le <b>autorità competenti e la Commissione monitorano continuamente e si scambiano informazioni su qualsiasi modifica significativa</b> della configurazione degli scambi dei prodotti interessati che possa portare a eludere il regolamento (paragrafo 3).</p> <p><b>L'assistenza è fornita in modo da non compromettere l'indipendenza, gli obblighi giuridici o le responsabilità delle autorità competenti</b> nel far rispettare il regolamento (paragrafo 4).</p> <p>La <b>Commissione può agevolare l'attuazione armonizzata</b> del regolamento <b>formulando orientamenti pertinenti e promuovendo un adeguato scambio di informazioni, coordinamento e cooperazione</b> tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione (paragrafo 5).</p>
<p><b>Art. 16</b> <b>Obbligo di effettuare controlli</b></p>	<p>Le autorità competenti (paragrafo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettino il regolamento;</b></li> <li>✓ <b>effettuano controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al regolamento.</b></li> </ul> <p>I controlli sono effettuati conformemente agli articoli 18 e 19 (paragrafo 2).</p> <p>Le <b>autorità competenti adottano un approccio basato sul rischio per individuare i controlli da effettuare. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al regolamento, tenendo conto in particolare (paragrafo 3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ delle <b>materie prime interessate;</b></li> <li>✓ della <b>complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento</b>, ivi compreso se vi è <b>commistione di prodotti interessati;</b></li> <li>✓ <b>della fase di trasformazione del prodotto interessato;</b></li> <li>✓ <b>del fatto che gli appezzamenti interessati siano adiacenti a foreste;</b></li> <li>✓ <b>del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di paesi conformemente all'articolo 29, prestando un'attenzione particolare alla situazione dei paesi o delle parti di paesi classificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell'operatore o del</b></li> </ul>

commerciante al regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente.

L'analisi dei rischi si basa sulle informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e può fondarsi sulle informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33, e può essere sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati di monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le indicazioni comprovate presentate a norma dell'articolo 31 o le conclusioni delle riunioni del gruppo di esperti della Commissione (paragrafo 3).

Ove opportuno, la Commissione stabilisce e aggiorna periodicamente i criteri indicativi di rischio a livello dell'Unione conformemente al paragrafo 3 e li comunica alle autorità competenti (paragrafo 4).

**Ai fini dell'esecuzione dei controlli** di cui al paragrafo 1, le **autorità competenti elaborano piani annuali contenenti almeno** (paragrafo 5):

- a) i **criteri nazionali di rischio**, stabiliti a norma del paragrafo 3, **al fine di determinare i controlli necessari**, che si basano su eventuali criteri indicativi di rischio a livello dell'Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 e includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio;
- b) la **selezione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo**; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l'altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.

**Il riesame annuale dei piani da parte delle autorità competenti si basa sistematicamente sui risultati dei controlli e sull'esperienza acquisita nell'attuare i piani** di cui al paragrafo 5 al fine di migliorarne l'efficacia (paragrafo 6).

Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti e alla Commissione i loro piani di controllo e i relativi aggiornamenti. Le autorità competenti si scambiano informazioni e si coordinano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di sviluppo e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 5, ai fini di un'esecuzione più efficace del regolamento (paragrafo 7).



**Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino:**

- ✓ **almeno il 3 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese di produzione o parti di un paese di produzione classificati come a rischio standard in conformità dell'articolo 29 (paragrafo 8);**
- ✓ **almeno il 9 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate, nonché il 9 % della quantità di ciascuno dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come ad alto rischio in conformità dell'articolo 29 (paragrafo 9);**
- ✓ **almeno l'1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a basso rischio in conformità dell'articolo 29 (paragrafo 10).**

**Gli obiettivi quantificati:**

- ✓ **per i controlli da parte delle autorità competenti sono raggiunti separatamente per ciascuna delle materie prime interessate;**
- ✓ **sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori che hanno immesso o reso disponibili sul mercato o esportato prodotti interessati nell'anno precedente, nonché alla quantità, se del caso. I controlli degli operatori sono considerati effettuati se l'autorità competente ha controllato gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) (paragrafo 11).**

**Fatti salvi i controlli programmati in anticipo** conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, le **autorità competenti effettuano i controlli** di cui al paragrafo 1 del presente articolo **quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti**, anche basate su indicazioni comprovate presentate da terzi a norma dell'articolo 31, riguardanti un possibile caso di non conformità al regolamento (paragrafo 12).

**I controlli sono effettuati senza darne preavviso all'operatore o al commerciante**, salvo qualora una **notifica preventiva** all'operatore o al commerciante sia necessaria per garantire l'efficacia dei controlli stessi (paragrafo 13).

	<p>Le <b>autorità competenti tengono registri dei controlli</b>, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli sono conservati per un minimo di dieci anni (paragrafo 14).</p> <p>I <b>registri dei controlli effettuati</b> a norma del regolamento e le <b>relazioni sui relativi risultati costituiscono un'informazione ambientale</b> ai fini della <a href="#">direttiva 2003/4/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio e sono messi a disposizione su richiesta (paragrafo 15).</p>
<p><b>Art. 17</b> <b>Prodotti interessati che richiedono un'azione immediata</b></p>	<p>Le <b>autorità competenti individuano le situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità</b> all'articolo 3 tale da rendere necessaria un'azione immediata da parte delle autorità competenti prima che tali prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati. Le autorità competenti registrano tali situazioni individuate nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 (paragrafo 1).</p> <p><b>Quando un'autorità competente individua le situazioni</b> di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ivi compreso quando un operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati, il <b>sistema di informazione</b> di cui all'articolo 33 <b>individua l'elevato rischio di non conformità</b> all'articolo 3 e <b>informa le autorità competenti, le quali</b> (paragrafo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>adottano misure provvisorie immediate</b> a norma dell'articolo 23 <b>per sospendere l'immissione o la messa a disposizione di tali prodotti interessati sul mercato; oppure</b></li> <li>b) <b>una volta istituita l'interfaccia elettronica</b> di cui all'articolo 28, paragrafo 1, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, <b>chiedono alle autorità doganali di sospenderne l'immissione in libera pratica o l'esportazione</b> a norma dell'articolo 26, paragrafo 7.</li> </ul> <p>Le <b>sospensioni</b> di cui al paragrafo 2 del presente articolo (paragrafo 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>terminano entro tre giorni lavorativi,</b></li> <li>✓ <b>o 72 ore nel caso di prodotti interessati deperibili,</b> a decorrere dal momento in cui il rischio elevato di non conformità è individuato nel sistema di informazione di cui all'articolo 33.</li> <li>✓ <b>Se, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludono di aver bisogno di più tempo</b> per stabilire se i prodotti interessati rispettano l'articolo 3, <b>esse prorogano il periodo di sospensione di ulteriori periodi di tre giorni lavorativi,</b> mediante misure provvisorie supplementari adottate a norma dell'articolo 23 oppure, nel caso di prodotti interessati che</li> </ul>

	<p>entrano nel mercato o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 26, paragrafo 7.</p>
<p><b>Art. 18</b> <b>Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI</b></p>	<p><b>I controlli degli operatori e dei commercianti non PMI prevedono</b> (paragrafo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>l'esame del loro sistema di dovuta diligenza</b>, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;</li> <li>b) <b>l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare che un dato prodotto interessato</b> che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare o che il commerciante non PMI ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato <b>è conforme al regolamento, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione del rischio, nonché l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti.</b></li> </ul> <p><b>I controlli sugli operatori e sui commercianti non PMI possono anche includere</b>, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi (paragrafo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>l'esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati</b> onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;</li> <li>b) <b>l'esame delle misure correttive adottate</b> a norma dell'articolo 24;</li> <li>c) <b>qualsiasi mezzo tecnico e scientifico</b> atto a determinare le specie o l'esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;</li> <li>d) <b>qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero</b>, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e</li> <li>e) <b>controlli a campione, incluse verifiche in loco</b>, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.</li> </ul>
<p><b>Art. 19</b> <b>Controllo dei commercianti PMI</b></p>	<p><b>I controlli dei commercianti PMI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>comprendono l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità</b> all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 (paragrafo 1);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>possono comprendere anche</b>, ove opportuno, in particolare quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco (paragrafo 2).</li> </ul>
<p><b>Art. 20</b> <b>Recupero dei costi da parte delle autorità competenti</b></p>	<p>Gli <b>Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità</b> (paragrafo 1).</p> <p>Tra i costi possono rientrare i <b>costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti interessati</b> che sono risultati prodotti non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione (paragrafo 2).</p>
<p><b>Art. 21</b> <b>Cooperazione e scambio di informazioni</b></p>	<p>Le autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>cooperano tra di loro</b>, con le autorità doganali del proprio Stato membro, con le autorità competenti e con le autorità doganali di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire la conformità al regolamento, anche per quanto riguarda le verifiche in loco (paragrafo 1);</li> <li>✓ <b>concludono con la Commissione accordi amministrativi</b> in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini (paragrafo 2);</li> <li>✓ <b>si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del regolamento</b>, anche attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 33. Ciò implica che si consenta alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e si scambino con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del regolamento (paragrafo 3);</li> <li>✓ <b>informano immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano potenziali non conformità</b> con il regolamento e <b>gravi carenze</b> che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare, le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando individuano sul mercato un prodotto interessato che ritengono un prodotto non conforme, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri (paragrafo 4);</li> <li>✓ <b>Possono richiedere agli Stati membri tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità</b> al regolamento (paragrafo 5).</li> </ul>

<p><b>Art. 22</b> <b>Comunicazione</b></p>	<p><b>Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del reg. nel corso dell'anno civile precedente.</b> Tali informazioni includono (paragrafo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>i piani di controllo e i criteri di rischio su cui tali piani si basavano;</b></li> <li>b) <b>il numero e i risultati dei controlli effettuati</b> su operatori, commercianti non PMI e altri commercianti in relazione al numero totale di operatori, commercianti non PMI e altri commercianti, compresi i tipi di non conformità individuati;</li> <li>c) <b>la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati e i paesi di produzione;</b> per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità; l'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;</li> <li>d) <b>in caso di non conformità, le misure correttive adottate</b> a norma dell'articolo 24 e <b>le sanzioni irrogate</b> a norma dell'articolo 25;</li> <li>e) <b>la percentuale di controlli effettuati con preavvisi</b> a norma dell'articolo 16, paragrafo 13, il cui uso è giustificato dalle autorità competenti nelle loro relazioni sulle attività di controllo.</li> </ul> <p><b>Entro il 30 ottobre di ogni anno i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione</b> del regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 (paragrafo 2).</p>
<p><b>Art. 23</b> <b>Misure provvisorie</b></p>	<p><b>Gli Stati membri prevedono la possibilità per le loro autorità competenti di adottare misure provvisorie immediate,</b> tra cui il <b>sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati,</b> qualora sia stata riscontrata una <b>potenziale non conformità</b> con il regolamento sulla base di uno degli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>l'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate</b> a norma dell'articolo 21 o le <b>indicazioni comprovate presentate</b> a norma dell'articolo 31;</li> <li>b) <b>i controlli</b> di cui agli articoli 18 e 19;</li> </ul>

	<p>c) <b>l'individuazione di rischi da parte del sistema di informazione</b> di cui all'articolo 33.</p> <p>Se necessario, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.</p>
<p><b>Art. 24</b> <b>Azioni correttive in caso di non conformità</b></p>	<p>Fatto salvo l'articolo 25, le <b>autorità competenti, se stabiliscono che un operatore o un commerciante non si è conformato al regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono</b> senza indugio <b>all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate</b> per porre fine alla non conformità <b>entro un termine specificato e ragionevole</b> (paragrafo 1).</p> <p>Ai fini del paragrafo 1 le <b>misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi</b> (paragrafo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>rettificare eventuali inadempienze formali</b>, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;</li> <li>b) <b>impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato;</b></li> <li>c) <b>ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;</b></li> <li>d) <b>donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento</b> conformemente al diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.</li> </ul> <p>Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, <b>l'operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al regolamento</b> (paragrafo 3).</p> <p><b>Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l'applicazione dell'azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato</b> (paragrafo 4).</p>
<p><b>Art. 25</b> <b>Sanzioni</b></p>	<p>Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della <a href="#">direttiva 2008/99/CE</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, gli <b>Stati membri:</b></p>

- ✓ **stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.**
- ✓ **notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive (paragrafo 1).**

**Le sanzioni (di cui al paragrafo 1) devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono (paragrafo 2):**

- a) **sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati**, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
- b) **confisca dei prodotti interessati** all'operatore e/o al commerciante;
- c) **confisca dei proventi ottenuti** dall'operatore e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
- d) **esclusione temporanea**, per un periodo massimo di 12 mesi, **dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici**, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- e) **divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati**, in caso di violazione grave o di recidività;
- f) **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** di cui all'articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.

**Gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive** nei confronti di persone giuridiche per violazioni del regolamento e **le sanzioni loro irrogate entro 30 giorni dalla data in cui le sentenze passano in giudicato**, tenendo conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La **Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di tali sentenze contenente gli elementi seguenti (paragrafo 3):**

- a) **il nome della persona giuridica;**
- b) **la data della sentenza definitiva;**
- c) **una sintesi delle attività** per le quali è stata accertata la violazione del regolamento da parte della persona giuridica; e

	<b>d) la natura della sanzione irrogata e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.</b>
<b>CAPO 4</b>	
<b>REGIMI PER I PRODOTTI INTERESSATI CHE ENTRANO NEL MERCATO O NE ESCONO</b>	
<b>Breve sintesi contenuti</b>	
<p><b>Le autorità competenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono responsabili dell'esecuzione complessiva del regolamento;</li> <li>• sono incaricate di individuare i controlli da effettuare e stabilire la conformità dei prodotti;</li> </ul> <p><b>Le autorità doganali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono incaricate di effettuare controlli (basato sull'analisi dei rischi) sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati;</li> <li>• <b>esaminano</b>, avvalendosi dell'interfaccia elettronica che verrà sviluppata dalla Commissione, lo status assegnato dalle autorità competenti alla corrispondente dichiarazione di dovuta diligenza e autorizzano o meno l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce.</li> </ul> <p>Si prevede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cooperazione e lo scambio di informazioni – anche per via telematica – tra Commissione, autorità competenti e autorità doganali;</li> <li>• lo sviluppo entro il 30 giugno 2028 da parte della Commissione di un'interfaccia elettronica al fine di consentire: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la trasmissione dei dati;</li> <li>○ che operatori e commercianti si conformino all'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza e che la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Articolo</b>	<b>Contenuti di interesse</b>
<b>Art. 26 Controlli</b>	<p><b>I prodotti interessati vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione» sono soggetti ai controlli e alle misure del presente capo. L'applicazione lascia impregiudicate tutte le altre disposizioni del regolamento nonché gli altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci, in particolare il <a href="#">regolamento (UE) n. 952/2013</a> e i relativi articoli 46, 47, 134 e 267. Tuttavia, il capo VII del <a href="#">regolamento (UE) 2019/1020</a> non si applica ai controlli sui prodotti interessati che entrano nel mercato per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione del regolamento (paragrafo 1).</b></p> <p><b>Le autorità competenti (paragrafo 2):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono responsabili dell'esecuzione complessiva del regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono;</li> <li>• sono incaricate di individuare i controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli di cui</li> </ul>



all'articolo 16, **se tali prodotti interessati siano conformi** all'articolo 3.

Le **autorità doganali sono incaricate di effettuare controlli (basato sull'analisi dei rischi) sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati** che entrano nel mercato o ne escono a norma degli articoli 46 e 48 del [regolamento \(UE\) n. 952/2013](#).

Si prevede inoltre che :

- **il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali** prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza assegnato a tale prodotto interessato dal sistema di informazione di cui all'articolo 33 (paragrafo 4);
- **Al fine di tener conto della conformità** nel consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato (paragrafo 5):
  - a. **fino all'istituzione dell'interfaccia elettronica** di cui all'articolo 28, paragrafo 1, **non si applicano i paragrafi da 6 a 9** del presente articolo e le autorità doganali si scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 27 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione nel consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione dei prodotti interessati;
  - b. **una volta istituita l'interfaccia elettronica** di cui all'articolo 28, paragrafo 1, **si applicano i paragrafi da 6 a 9** del presente articolo e le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo sono effettuate attraverso tale interfaccia elettronica.

**Le autorità doganali, quando effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali** di immissione in libera pratica o di esportazione di un prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce, **esaminano**, avvalendosi dell'interfaccia elettronica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lo **status assegnato dalle autorità competenti alla corrispondente dichiarazione di**

	<p><b>dovuta diligenza</b> nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 (paragrafo 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <b>lo status di cui indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato</b>, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, <b>come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione</b>, le autorità doganali <b>sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato</b> (paragrafo 7);</li> <li>• Se <b>sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità</b> relative all'immissione in libera pratica o all'esportazione previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, le <b>autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato</b> che entra nel mercato o ne esce nei casi seguenti (paragrafo 8):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo non indica che il prodotto interessato è stato identificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione;</li> <li>b. l'immissione in libera pratica o l'esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 del presente articolo e le autorità competenti non hanno chiesto di mantenere la sospensione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3;</li> <li>c. l'immissione in libera pratica o l'esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 e le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali che la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato può essere revocata.</li> </ol> </li> <li>• <b>Se le autorità competenti concludono che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è non conforme</b>, ne danno notifica alle autorità doganali e <b>le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato</b> (paragrafo 9);</li> <li>• <b>L'immissione in libera pratica o l'esportazione non è considerata prova di conformità</b> al diritto dell'Unione e, in particolare, al regolamento (paragrafo 10).</li> </ul>
<p><b>Art. 27</b> <b>Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità</b></p>	<p>La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni – anche per via telematica.</p>
<p><b>Art. 28</b> <b>Interfaccia elettronica</b></p>	<p>La <b>Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica:</b></p>

- ✓ **entro il 30 giugno 2028**, basata sull'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dal [regolamento \(UE\) 2022/2399](#) del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9, del regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento (paragrafo 1);
- ✓ in conformità dell'articolo 12 del [regolamento \(UE\) 2022/2399](#) al fine di consentire che (paragrafo 2):
  - a. **operatori e commercianti si conformino all'obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza** di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell'articolo 4 del regolamento, rendendola disponibile attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e
  - b. la **dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione** di cui all'articolo 33 .

La **Commissione adotta atti di esecuzione** che specificano le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e **definiscono in particolare i dati da trasmettere conformemente a detti paragrafi, compreso il relativo formato.**

**Gli atti di esecuzione:**

- chiariscono inoltre in che modo eventuali modifiche dello status assegnato dalle autorità competenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all'articolo 33 devono essere notificate immediatamente e automaticamente alle autorità doganali competenti tramite l'interfaccia elettronica di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- possono anche stabilire che determinati dati figuranti nella dichiarazione di dovuta diligenza e necessari per le attività delle autorità doganali, tra cui la vigilanza e la lotta contro le frodi, siano trasmessi e registrati nei sistemi doganali nazionali e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2 (paragrafo 3).

## CAPO 5

### SISTEMA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PAESI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

#### Breve sintesi contenuti

Viene istituito un sistema a 3 livelli assegnato per la **valutazione dei paesi o di parti di paesi:**

- **paesi «ad alto rischio»;**
- **paesi «a basso rischio»;**

- **paesi a «rischio standard»:** entro il 29 giugno 2023 è assegnato (momentaneamente) a tutti i paesi un livello standard di rischio.

La classificazione dei paesi, o delle parti di paesi, è basata su una **valutazione obiettiva e trasparente** e su **determinati criteri**.

Si prevede che la Commissione avvii inoltre **cooperazione e partenariati**.

Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 29</b> <b>Valutazione dei paesi</b></p>	<p>Si istituisce un sistema a 3 livelli per la <b>valutazione dei paesi o di parti di paesi</b> (paragrafo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>paesi «ad alto rischio»:</b> paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a);</li> <li>b) <b>paesi «a basso rischio»:</b> paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;</li> <li>c) <b>paesi a «rischio standard»:</b> paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria «ad alto rischio» né in quella «a basso rischio».</li> </ul> <p><b>Il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio.</b> La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1. <b>L'elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato</b> per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2, <b>non oltre il 30 dicembre 2024.</b> Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova (paragrafo 2).</p> <p>La <b>classificazione dei paesi, o delle parti di paesi, a basso e ad alto rischio</b> in applicazione del paragrafo 1 è <b>basata su una valutazione obiettiva e trasparente</b> della Commissione che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La <b>classificazione si basa principalmente sui criteri di valutazione seguenti</b> (paragrafo 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>tasso di deforestazione e degrado forestale;</b></li> <li>b) <b>tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;</b></li> </ul>

**c) tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.**

La **valutazione** di cui al paragrafo 3 **può tenere conto anche degli elementi seguenti** (paragrafo 4):

- a) **informazioni presentate alla UNFCCC (Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici)** dal paese in questione, dalle autorità regionali interessate, da operatori, da ONG e da terzi, compresi popoli indigeni, comunità locali e organizzazioni della società civile, in merito alla copertura efficace delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo nel contributo determinato a livello nazionale;
- b) **esistenza, ed effettiva attuazione, di accordi e altri strumenti** tra il paese in questione e l'Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti interessati all'articolo 3;
- c) **eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali**, anche in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di contrastare la deforestazione e il degrado forestale e di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, e in particolare l'eventuale applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale;
- d) **eventuale messa a disposizione, in modo trasparente, dei dati pertinenti da parte del paese in questione;** e, se del caso, esistenza, rispetto o effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti umani e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari;
- e) le **sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea** sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

La Commissione:

- **avvia un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio o che rischiano di essere classificati come tali con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio** (paragrafo 5);
- Fatto salvo il paragrafo 5, **notifica formalmente al paese in questione la sua intenzione di classificare tale paese o parte di esso in una categoria di rischio diversa e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo** e informa altresì le autorità competenti di tale intenzione (paragrafo 6);
- **include nella notifica quanto segue** (paragrafo 7):

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. la motivazione o le motivazioni alla base dell'intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;</li> <li>b. l'invito a risponderle per iscritto circa l'intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;</li> <li>c. le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>concede al paese interessato un lasso di tempo sufficiente per rispondere alla notifica.</b> Se la notifica riguarda l'intenzione da parte della Commissione di classificare il paese o parte di esso in una categoria di rischio più alta, nella risposta il paese interessato può fornire alla Commissione informazioni sulle misure da esso adottate per porre rimedio alla situazione (paragrafo 7);</li> <li>• <b>notifica al paese in questione e alle autorità competenti l'iscrizione di un paese, o di parti di esso, nell'elenco</b> di cui al paragrafo 2 o la relativa rimozione dallo stesso (paragrafo 8).</li> <li>•</li> </ul>
<p><b>Art. 30</b> <b>Cooperazione con paesi terzi</b></p>	<p>Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la <b>Commissione, per conto dell'Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo</b>, con un approccio coordinato, <b>con i paesi produttori e parti di essi che sono interessati</b> dal regolamento, in particolare quelli classificati come ad alto rischio in conformità all'articolo 29, mediante partenariati esistenti e futuri, e altri meccanismi di cooperazione pertinenti al fine di contrastare insieme le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale. La Commissione elabora un quadro strategico globale dell'Unione per tale dialogo e valuta la possibilità di mobilitare i pertinenti strumenti dell'Unione. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, intese amministrative e accordi esistenti o loro disposizioni, nonché tabelle di marcia comuni che consentano la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità al regolamento, prestando una particolare attenzione alle esigenze dei popoli indigeni, delle comunità locali e dei piccoli proprietari terrieri e assicurando la partecipazione di tutti i soggetti interessati (paragrafo 1).</p> <p><b>I partenariati e la cooperazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, i popoli indigeni, le comunità locali, le donne, il settore privato, comprese microimprese e altre PMI, e i piccoli proprietari terrieri. Inoltre, i partenariati e la cooperazione</li> </ul>

sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione (paragrafo 2);

- promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa dei paesi produttori, di processi multipartecipativi, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, a contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo, a ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, a rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le comunità locali e i popoli indigeni, i cui diritti sono sanciti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, e ad assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti (paragrafo 3).

Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la **Commissione, per conto dell'Unione, o gli Stati membri oppure entrambi avviano discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale**, anche in consessi multilaterali quali la CBD, la FAO, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, l'UNFCCC, l'OMC, il G7 e il G20.

Tali discussioni vertono, tra le altre cose, sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali nonché dei diritti umani connessi (paragrafo 4).

Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la **Commissione, per conto dell'Unione, e gli Stati membri interessati avviano un dialogo e una cooperazione con altri importanti paesi consumatori** al fine di promuovere l'adozione di requisiti ambiziosi volti a ridurre al minimo il contributo di tali paesi alla deforestazione e al degrado forestale, nonché condizioni di parità a livello mondiale (paragrafo 5).

**CAPO 6**  
**INDICAZIONI COMPROVATE**

**Breve sintesi contenuti**

Le **persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori o commercianti non si conformino al regolamento.**

**Le autorità competenti:**

- **valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate**
- **Entro 30 giorni dal ricevimento di un'indicazione comprovata, comunicano alle persone che hanno presentato indicazioni comprovate, il seguito riservato alla presentazione di tali indicazioni e ne indicano i motivi**

Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 31</b> <b>Indicazioni comprovate di persone fisiche o giuridiche</b></p>	<p>Le <b>persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori o commercianti non si conformino al regolamento (paragrafo 1).</b></p> <p>Le <b>autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate</b>, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati (paragrafo 2).</p> <p><b>Entro 30 giorni dal ricevimento di un'indicazione comprovata</b>, salvo diversa indicazione nel diritto nazionale, <b>l'autorità competente comunica</b>, alle persone di cui al paragrafo 1 che hanno presentato indicazioni comprovate, <b>il seguito riservato alla presentazione di tali indicazioni e ne indicano i motivi (paragrafo 3).</b></p> <p>Fatti salvi gli obblighi ai sensi della <a href="#">direttiva (UE) 2019/1937</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, gli <b>Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti (paragrafo 5).</b></p>
<p><b>Art. 32</b> <b>Accesso alla giustizia</b></p>	<p>Le <b>persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di mezzi di ricorso</b>, compresi i casi in cui tali persone soddisfano gli eventuali criteri stabiliti nel rispettivo diritto nazionale, comprese le persone che abbiano presentato un'indicazione comprovata conformemente all'articolo 31, <b>hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legalità di</b></p>



	<p><b>decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti ai sensi del regolamento (paragrafo 1).</b></p> <p>Il regolamento <b>lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale</b> che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali (paragrafo 2).</p>
<p><b>CAPO 7</b> <b>SISTEMA DI INFORMAZIONE</b></p>	
<p><b>Breve sintesi contenuti</b></p>	
<p>La Commissione, entro il 30 dicembre 2024, istituisce un <b>sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza e che assicura determinate funzionalità (registrazione di operatori, commercianti, dichiarazioni di dovuta diligenza, controlli, ecc.)</b></p>	
Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 33</b> <b>Sistema di informazione</b></p>	<p><b>Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione istituisce e in seguito mantiene un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza</b> presentate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 (paragrafo 1).</p> <p>Fatto salvo l'adempimento degli obblighi di cui ai capi 2 e 3, <b>il sistema di informazione assicura quanto meno le funzionalità seguenti</b> (paragrafo 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell'Unione</b>; per gli operatori che vincolano i prodotti interessati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione», inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;</li> <li>b) <b>registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza</b>, con comunicazione all'operatore o al commerciante interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;</li> <li>c) <b>presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti in conformità dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9</b>;</li> <li>d) <b>ove possibile, conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione</b>;</li> <li>e) <b>registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza</b>;</li> <li>f) <b>interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane</b>, conformemente all'articolo 28, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi da 6 a 9;</li> </ul>

- g) **fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli** di cui all'articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;
- h) **agevolazione dell'assistenza amministrativa e cooperazione** tra le autorità competenti, e tra le autorità competenti e la Commissione, ai fini dello scambio di informazioni e dati;
- i) **sostegno alla comunicazione** tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell'attuazione del regolamento, anche, se del caso, mediante l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'approvvigionamento.

**La Commissione:**

- **stabilisce**, per mezzo di atti di esecuzione, le **norme sul funzionamento del sistema di informazione** nell'ambito del presente articolo, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2 (paragrafo 3).
- **dà accesso al sistema di informazione** alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del regolamento (paragrafo 4);
- In linea con la politica di apertura dei dati dell'Unione, **rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione**, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

**CAPO 8**

**RIESAME**

**Breve sintesi contenuti**

**La Commissione:**

- **entro il 30 giugno 2024, presenta una valutazione d'impatto corredata**, se del caso, di una proposta legislativa volta ad estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altri terreni boschivi;
- **entro il 30 giugno 2025, presenta una valutazione d'impatto corredata**, se del caso, di una proposta legislativa volta a estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altri ecosistemi naturali;

- **entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, procede a un riesame generale del regolamento.**

Articolo	Contenuti di interesse
<p><b>Art. 34</b> <b>Riesame</b></p>	<p><b>La Commissione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>entro il 30 giugno 2024, presenta una valutazione d'impatto corredata</b>, se del caso, di <b>una proposta legislativa volta ad estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altri terreni boschivi</b>. La valutazione comprende, tra l'altro, la data limite di cui all'articolo 2, al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame comprende una valutazione dell'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale (paragrafo 1).</li> <li>• <b>entro il 30 giugno 2025, presenta una valutazione d'impatto corredata</b>, se del caso, di <b>una proposta legislativa volta a estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altri ecosistemi naturali</b>, tra cui altri <b>terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide</b>. La valutazione esamina la potenziale espansione degli ecosistemi, anche sulla base della data limite di cui all'articolo 2, al fine di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla conversione e al degrado degli ecosistemi naturali. Il riesame tratta altresì la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altre materie prime, compreso il granturco. Il riesame comprende una valutazione dell'impatto delle materie prime interessate in termini di deforestazione e degrado forestale, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche, e tiene conto delle variazioni del consumo (paragrafo 2).</li> <li>• <b>può adottare atti delegati</b> conformemente all'articolo 35 per modificare l'allegato I per quanto riguarda i pertinenti codici NC dei prodotti interessati che contengono, sono stati nutriti o sono stati fabbricati usando le materie prime interessate (paragrafo 5);</li> <li>• <b>entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, procede a un riesame generale del regolamento</b> e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una <b>relazione corredata</b>, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici (paragrafo 6): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento;</li> </ul> </li> </ul>

- b. l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l'eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del regolamento;
- c. l'ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;
- d. la soglia per l'uso obbligatorio di poligoni di cui all'articolo 2, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;
- e. variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;
- f. una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all'articolo 3.

**La valutazione d'impatto:**

- **comprende anche una valutazione dell'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati** di cui all'allegato I al fine di garantire che in detto elenco siano inclusi i prodotti più pertinenti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate. Tale valutazione presta particolare attenzione alla potenziale inclusione nell'allegato I dei biocarburanti (codice SA 382600) (paragrafo 3);
- **valuta, inoltre, il ruolo degli istituti finanziari nel prevenire flussi finanziari** che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione e al degrado forestale e valuta la necessità di prevedere eventuali obblighi specifici per gli istituti finanziari negli atti giuridici dell'Unione a tale riguardo, tenendo conto della pertinente legislazione orizzontale e settoriale vigente (paragrafo 4).

### Allegato I

#### Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all'articolo 1

La tabella seguente elenca le **merci classificate nella nomenclatura combinata** di cui all'allegato I del [regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#) citate all'articolo 1 del presente regolamento.

**Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della [direttiva 2008/98/CE](#), **il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale direttiva.

Materia prima interessata	Prodotti interessati
<b>Bovini</b>	0102 21 , 0102 29 Animali vivi della specie bovina ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
<b>Cacao</b>	1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 Burro, grasso e olio di cacao 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
<b>Caffè</b>	0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
<b>Palma da olio</b>	1207 10 Noci e mandorle di palmisti 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi) 2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)

	<p>2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri</p> <p>2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)</p> <p>3823 11 Acido stearico, industriale</p> <p>3823 12 Acido oleico, industriale</p> <p>3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)</p> <p>3823 70 Alcoli grassi industriali</p>
<b>Gomma</b>	<p>4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p> <p>ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p> <p>ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)</p> <p>ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata</p> <p>ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita</p> <p>ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata</p> <p>ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma</p> <p>ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma</p> <p>ex 4013 Camere d'aria, di gomma</p> <p>ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso</p> <p>ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40</p> <p>ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita</p>
<b>Soia</b>	<p>1201 Fave di soia, anche frantumate</p> <p>1208 10 Farine di fave di soia</p> <p>1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia</p>
<b>Legno</b>	<p>4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili</p> <p>4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato</p> <p>4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato</p> <p>4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili</p> <p>4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno</p> <p>4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili</p>

	<p>4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm</p> <p>4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm</p> <p>4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa</p> <p>4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici</p> <p>4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato</p> <p>4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati</p> <p>4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili</p> <p>4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)</p> <p>4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio</p> <p>4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno</p> <p>4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno</p> <p>4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina</p> <p>4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94</p> <p>4421 Altri articoli di legno</p> <p>Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti) ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti 9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno</p>
--	--

## Allegato II

### Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, volume netto o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;
3. paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato usando materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);
4. per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza esistente in conformità dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, il numero di riferimento di tale dichiarazione di dovuta diligenza;
5. il testo seguente: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»;
6. firma nel formato seguente:  
«Firmato a nome e per conto di:  
Data:  
Nome e funzione: Firma:».